

**356. Legge 19 dicembre 1956 n. 1421. Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 31 dicembre 1956 n. 327, ed è entrata in vigore il 15 gennaio 1957. L'articolo 1 è stato modificato dalla legge 27 dicembre 1961 n. 1337.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** È prorogata fino al 31 dicembre 1961 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.

**2.** Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

**3.** La sfera di applicazione della presente legge è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.